

stato della cosa, può ammettere la cauzione. Egli che deve considerare tutte le circostanze, è il solo che con piena cognizione di causa può giudicare se si faccia o non si faccia luogo alla libertà provvisoria d'un inquisito; ma deve terminare l'istruttoria, per vedere se il delitto non è cambiato, prima di decidere che si possa ammettere la cauzione.

Diversamente facendo, si può incorrere nel grave inconveniente da me sopra accennato, ed è appunto per togliere quest'inconveniente che io credo debba lasciarsi la decisione alla facoltà dei giudici.

BROFFERIO. Mi perdoni la Camera se sorgo una terza volta a combattere gli argomenti degli avversari, ma la questione è di tanta importanza che, per quanto a me spetta, tenterò che la Camera la conosca a fondo.

La sola obbiezione che mi fa il signor deputato Cornero è questa, che pendente l'istruttoria un'inquisizione che nel principio è semplicemente correzionale può, nel corso della causa, diventar criminale.

Io dirò prima di tutto al signor deputato Cornero, che arriva spesso volte che un'inquisizione che da principio ha carattere criminale, in seguito acquista carattere correzionale, e non per questo dopo l'ordinanza del tribunale è all'accusato permesso di fare la difesa fuori carcere.

Risponderò ancora all'onorevole deputato Cornero, che ove accadesse l'inconveniente da lui accennato, allora il tribunale è in facoltà di revocare la sua prima ordinanza, e, visto il nuovo carattere del reato, può mandare a spiccare il mandato d'arresto.

Egli disse ancora che questo dura soltanto nel corso dell'istruttoria, ed io gli risponderò che il corso dell'istruttoria dura tre, sei, nove mesi, un anno; e ci fu esempio d'istruttorie che hanno durato tre anni! Ed io domando se sia umano se sia giusto che un innocente abbia a gemere per sì lungo tempo in una prigione che non ha meritato!

CORNERO. Ammetto che nel corso dell'istruzione un delitto creduto criminale possa diventare correzionale, e ciò non ostante persisto nel parere da me espresso, che in questo sia opportuno rimettersi all'arbitrio dei giudici. Essi soli, siccome quelli cui è commessa la cura dell'istruttoria, possono vedere se sia il caso di annuire ad una domanda di rilascio mediante cauzione, se cioè vi sia certezza che il delitto imputato possa mutare carattere: così una domanda fatta una volta e rigettata potrà venire inoltrata di nuovo quando l'imputato credesse poterlo fare con miglior speranza di successo.

Io credo che questa considerazione unita alle altre debba persuaderci a lasciare ai giudici la facoltà di dare a questo riguardo i provvedimenti opportuni.

Ma l'onorevole preopinante dice che per tal modo potranno trascorrere anni intieri senza che alcun risultato si ottenga.

Io rispondo che questi casi sono rarissimi; d'altronde quando tutte le considerazioni di prudenza c'inducono a lasciare all'arbitrio dei primi giudici la questione di ammettere o non la domanda di rilascio, parmi fuor di proposito l'occuparci d'introdurre altre norme da seguirsi a questo riguardo.

Conchiudo adunque perchè la facoltà lasciata ai giudici di regolarsi secondo le circostanze sia mantenuta.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se intenda chiudere la discussione.

MELLANA. Domando la parola.

Mi sembra che gli onorevoli preopinanti non hanno posto mente che si tratta solo della presa in considerazione, e che sono entrati a discutere nel merito. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ed il deputato Cornero hanno espresso, a

parar mio, il loro pensiero, il quale può venire in proposito della discussione del progetto di legge, che si debbe ora solo prendere in considerazione; ma credo che non sia caduto in mente loro di opporsi a questa presa in considerazione.

Questo io osservo alla Camera acciò per avventura non si credesse da taluno che gli avversari alla proposta intendano opporsi alla semplice presa in considerazione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Valerio.

VALERIO LORENZO. Come argomento per mostrare quanto sia degna di considerazione la proposta fatta dall'onorevole deputato Brofferio, citerò un solo fatto. Esiste, nominata dal Ministero, una Commissione per esaminare e riformare il Codice penale ed il Codice di procedura criminale. Io credo di non ledere il segreto di quella Commissione affermando che dai suoi verbali appare, che non solo le proposte fatte dal deputato Brofferio furono ammesse quasi ad unanimità di voti dalla Commissione composta di illustri giurisperdenti e di magistrati degnissimi, ma che essa andò molto al di là dei limiti della medesima proposta; e ciò dico anche a giusto encomio della Commissione medesima.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei in questo momento dare schiarimenti sull'oggetto a cui si riferisce l'onorevole signor Valerio. So che la Commissione si occupa più specialmente del Codice penale; quanto al Codice di istruzione criminale, credo che vi furono discussioni generiche, ma non ancora proposizioni precisamente formolate.

VALERIO LORENZO. Nelle prime sedute si sono però stabiliti principii generali.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Nel progresso di tempo, quando verrà presentato al Parlamento un progetto di riforma, si potrà esaminare questo punto insieme con molti altri che saranno sottoposti all'attenzione ed ai lumi della Camera. Ma da ciò invece di trarre un argomento in favore della proposta, io dedurrei piuttosto la convenienza di rimandare questa discussione all'epoca in cui la Camera dovrà occuparsi di una riforma delle leggi penali.

MANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANTELLI. Trattandosi di libertà, io credo che si debba sempre e subito prendere in esame le proposte che ci si fanno.

Per la libertà si combatte continuamente, si fanno rivoluzioni, si fanno leggi; in una parola l'agitazione politica è sempre per la libertà; quindi sarà sempre un cattivo principio quello di rimandare ad un'epoca più o meno determinata una questione sulla libertà individuale.

Non vi ha dubbio che nel Codice attuale di procedura e nell'articolo citato che si vorrebbe emendare dall'onorevole deputato Brofferio, vi sia un arbitrio ed un arbitrio dannosissimo alla libertà, inquantochè tutti hanno una coscienza ma essa può partire da diversi principii e quindi produrre funestissimi effetti. Ora, io dico, è il caso di bene considerare se si debba continuare a lasciare ai magistrati un arbitrio che può essere interpretato diversamente, in tutti i casi che si possono presentare per incagliare la libertà individuale.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia, e l'avvocato Cornero hanno citato delle circostanze in cui sarebbe conveniente che si lasciasse questa facoltà ai magistrati; io non sono per disconoscere affatto gli argomenti da essi adottati, ma è il caso allora di limitare a queste eccezioni prevedibili cotesto arbitrio, e non mai lasciarlo in modo assoluto.

Io da ciò ne deduco che si debba prendere in considerazione la proposta del deputato Brofferio, inquantochè in seno della Commissione si potrà poi vedere se nella sua proposta